Protocollo 0010019/2025 del 31/07/2025

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
Via Mazzini 172/2 – 40139 Bologna (BO)
Telefono: 051-2170201 - Codice Fiscale: 80074870371 – C.U.U. UFEC0B
PEO: bops02000d@istruzione.it PEC: bops02000d@pec.istruzione.it
Web-Site: www.liceofermibo.edu.it

ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO DI GARA

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, UBICATI PRESSO LE SEDI DEL LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI DI BOLOGNA

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Articolo 1 – Oggetto della gara

La gara concerne la concessione del servizio di erogazione bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici all'interno delle sedi dell'Istituto di seguito elencate:

- **Sede Centrale - Via Mazzini 172/2 - Bologna;**
- **Sede associata - Via Nazionale Toscana 1 – San Lazzaro BO**

Articolo 2 – Tipologia del servizio

La tipologia del servizio prevede la vendita, attraverso distributori automatici, di generi alimentari e bevande calde e fredde, come da elenco di cui al Titolo V del Capitolato. Eventuali ulteriori generi, da aggiungere in corso di gestione, nonché il loro prezzo (per generi extra) saranno concordati tra il gestore e il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, e comunicati all'utenza mediante esposizione di apposito listino.

Articolo 3 – Tipologia dell'utenza

L'utenza è composta dai docenti, dal personale ATA, dagli studenti dell'Istituto e, occasionalmente, da genitori degli studenti, visitatori autorizzati, da partecipanti a eventuali convegni e corsi organizzati dall'Istituto.

Articolo 4 – Ubicazione e numero dei distributori

Il numero dei distributori da installare è pari a n. 16. Gli stessi dovranno essere installati nelle sedi di seguito specificate:

SEDE E SUCCURSALI	TIPOLOGIA UTENZA	TIPO A: Distributore bevande calde	TIPO B: Distributore di bevande fredde e snack (misto)	TIPO C Distributore bevande fredde
Sede Centrale – Via Mazzini 172/2 Bologna	Docenti, ATA, Studenti, genitori, visitatori	4	6	1
Sede associata - Via Nazionale 1 – San Lazzaro di Savena BO	Docenti, ATA, Studenti, genitori, visitatori	1	2	0
Totale		**5**	**8**	**1**

I distributori verranno collocati in appositi spazi dedicati ai piani di ciascuna delle sedi.

TITOLO II – ONERI A CARICO DELLA GESTIONE E RESPONSABILITA'

Articolo 5 – Assicurazione

Il gestore del servizio dovrà, se non già in possesso, un'apposita polizza assicurativa con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni a cose e persone con massimale adeguato ai rischi. I distributori automatici ed il loro contenuto devono essere, altresì, assicurati dal gestore contro furti ed atti vandalici. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

Articolo 6 – Spese inerenti il servizio

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico del gestore.
Il Liceo Scientifico Enrico Fermi è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra citati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla normativa in vigore riferita al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Articolo 7 - Canone

Al Liceo scientifico Enrico Fermi di Bologna **sarà corrisposto un canone annuo minimo di importo non inferiore ad € 7.000,00 (settemila/00), indicato nell'offerta economica, da versare entro il 31 marzo di ciascun anno, per ciascuno dei 2 anni della concessione**, sul conto corrente bancario intestato all'istituto. Le modalità di versamento del canone per la concessione saranno stabilite in sede di stipulazione del contratto tra amministrazione concedente e concessionario vincitore della presente gara.
Il canone offerto non potrà essere oggetto di riduzioni disposte unilateralmente, neanche in ipotesi di furto, atti vandalici, calamità naturali o chiusure della scuola dovute a cause di forza maggiore di qualsiasi natura.
L'importo che sarà corrisposto dalla ditta aggiudicataria si intende non soggetto ad IVA per mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 1 e 4 del DPR 633/1977 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 – Documentazione

L'offerta e la documentazione a corredo rimarranno in possesso del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna. La **ditta al momento dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto dovrà consegnare alla segreteria della scuola la seguente documentazione:**

- Documentazione attestante il possesso del manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari – H.A.C.C.P. o di autocontrollo alimentare;
- Schede tecniche delle apparecchiature da installare;
- Copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per la copertura dei rischi di cui al precedente art. 5;
- Dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti;
- Dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, espressi dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Gli eventuali costi relativi a successive necessità di documentazione (ad esempio DUVRI) saranno a totale carico del concessionario.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Articolo 9 – Responsabilità

L'Istituto non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici o altri apparecchi collocati dal Concessionario, essendo sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Istituto non dovrà, pertanto, in nessun caso risarcire l'operatore economico concessionario. L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce venduta.
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio delle attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni, comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Istituto. Sono a carico del concessionario l'installazione, la disinstallazione e l'allacciamento delle macchine distributrici.
Tali operazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene.
E' a carico del concessionario la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdite d'acqua o altri liquidi, corto circuito, ecc.) con l'impegno al ripristino di quanto danneggiato. La ditta concessionaria dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature e dell'area antistante e circostante, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Articolo 10 – Andamento morale e disciplinare

Il gestore è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del rispetto del regolamento interno dell'istituto.

TITOLO III – PERSONALE

Articolo 11 - Personale

Il servizio sarà svolto dal gestore e/o da eventuale personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto da qualunque responsabilità. Lo smaltimento dei rifiuti sarà a carico del gestore.
Pari obblighi il gestore si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori.
Il gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose sia di proprietà dell'istituto che di terzi.
Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ben visibile al pubblico. Di detto personale dovrà essere fornito elenco nominativo.

TITOLO IV – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Articolo 12 – Caratteristiche dei distributori e degli impianti

Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte:

- n. 5 Distributori di bevande calde
- n. 8 Distributori di bevande fredde e snack dolci e salati
- n. 1 Distributore di bottigliette d'acqua

E' richiesta l'installazione di distributori di recente costruzione con indicazione dell'anno di fabbricazione. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. I distributori potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.

Tutti i distributori dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- essere rispondenti alle norme vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee, in materia di sicurezza, antinfortunistica e di prevenzione incendi;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita";
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P.;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- essere dotati di sistemi di pagamento a moneta con sistema rendi-resto e/o chiavetta magnetica e/o app e/o sistema pagamento NFC;

- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto e garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- riportare, con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria del servizio e il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, così da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

Il concessionario dovrà sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso. I componenti esterni dei distributori devono essere sanificati almeno una volta al mese. Il funzionamento dei distributori deve essere garantito per tutto l'arco dell'anno. I distributori dovranno essere installati entro 15 giorni dall'affidamento del servizio. L'Istituto si riserva la facoltà di, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento del numero di distributori entro il limite del 20%. La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto che sarà stipulato.

Articolo 13 – Impianti idrici ed elettrici

Il Concessionario dovrà produrre una dichiarazione di conformità, prima dell'attivazione del servizio, degli eventuali allacci agli impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese del gestore, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii.

TITOLO V – PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 14 – Qualità e grammature

I distributori automatici dovranno erogare almeno le bevande elencate, le quali saranno di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici (con particolare preferenza per le aziende che certifichino la qualità degli ingredienti, il rispetto per l'ambiente ed escludano l'uso di sostanze geneticamente modificate) e nelle varianti bio, vegan, senza glutine, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed aventi per ciascuna erogazione, le caratteristiche sotto descritte:

BEVANDE CALDE

- Caffè espresso gr. 7
- Caffè decaffeinato gr. 1,8
- Caffè d'orzo gr. 2,5
- Latte min. gr. 12 di latte in polvere

- Latte macchiato gr. 3 di latte in polvere e gr. 7 di caffè
- Cappuccino almeno gr. 7 di latte in polvere e gr. 7 di caffè
- Thè gr. 14 di di thè in polvere
- Cioccolata gr. 25 di cioccolato
- Caffè, cappuccino, latte vegani (soia ecc..) nelle grammature specifiche di cui sopra

BEVANDE FREDDE IN BOTTIGLIETTE ECO-FRIENDLY E TETRAPAK

Bevande fredde in bottiglietta eco-friendly o tetrapak da conservare a temperatura da 0 a +8° C.

ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI IN SNACK

I prodotti devono essere rigorosamente monodose, con scadenza evidenziata. Merendine, biscotti, ecc. da conservare a temperatura da 0 a +8 °C.

SNACK SALATI

I prodotti dovranno essere conservati a temperatura di circa +15°C.

Di seguito i prezzi definiti dall'ente appaltante che dovranno essere applicati alla clientela:

	Listino prezzi a base di gara	
	DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE	
	Bevande calde	**Importo**
1	Caffè espresso	0,60
2	Caffè lungo	0,60
3	Caffè macchiato	0,60
4	Caffè decaffeinato	0,60
5	Caffè macchiato decaffeinato	0,60
6	Caffè d'orzo	0,60
7	Caffe al Ginseng	0,60
8	Cappuccino	0,60
9	Cappuccino con cioccolato	0,60
10	Cappuccino decaffeinato	0,60
11	Cappuccino al Ginseng	0,60
12	Latte	0,60
13	Latte macchiato	0,60

14	Cioccolata	0,60
15	Thè al limone	0,60
16	Bevande vegan	0,80
17	Bicchiere vuoto	0,10
	DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE FREDDE E SNACK	
	Bevande fredde	
18	Acqua naturale (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l	0,50
19	Acqua frizzante (bottiglie da 500 ml)	0,50
20	The freddo al limone, pesca, verde da 500 ml	1,00
21	Succhi di frutta in tetrapak da 200 ml	0,70
22	Succhi di frutta senza zuccheri aggiunti 250 ml/330 ml	1,00
22	Succhi di frutta in PET 250 ml ad es. Yoga, Santal, Valfrutta	1,00
23	Bibite gassate (es coca cola, aranciata) da 330 ml	1,00
24	Bevanda energetica PET e bevande vegan, bio	1,00
	Snack dolci e salati	
25	Snack dolci, ad es. Kinder bueno, Kit Kat, M&Ms, Kinder barrette cioccolato, Twix, ecc.	0,80
26	Croccanti salati gr. 40/50 quali: ad es. Croccantelle, schiacciatine, crackers, tarallini, sticks, Tuc pocket, Ritz, ecc	0,70
27	Patatine confezione da almeno 25 gr	0,70
28	Biscotti da 6 pezzi quali ad es.: Oreo, Ringo e Wafer Loacker	0,70
29	Snacks dietetici/ipocalorici quali: barrette ad es. Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti e per celiaci	1,00
30	Snack biologici e vegani	1,00
31	Merendine da forno: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle	0,80
32	Merendine da frigo: ad es. Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pinguì, Paradiso	0,80
33	Merendine senza glutine/PER CELIACI	1,00

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà chiedere, previa accettazione da parte dell'ente appaltante, l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti nel settore merceologico specifico. All'uopo il Concessionario dovrà corredare la richiesta da una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto della stessa. Tutti i prodotti sopra descritti dovranno essere di marchio a rinomanza nazionale.
Eventuali ulteriori prodotti offerti dovranno essere proposti all'Istituto "con i relativi prezzi di vendita e relative schede alimentari", sulla base delle quali l'Istituto valuterà se autorizzarne la distribuzione. E' fatto divieto di vendere alcolici e superalcolici.

TITOLO VII – CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Articolo 15 – Diritto di controllo

E' facoltà del Dirigente Scolastico e del DSGA dell'Istituto effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterranno opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 16 – Contestazioni

In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà subito per iscritto il fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica.

TITOLO VIII – VALIDITA' CONTRATTUALE

Articolo 17 – Durata contratto

Il Liceo Enrico Fermi di Bologna si riserva un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio. Nel caso in cui, durante il periodo di prova, il servizio non fosse conforme a quanto richiesto, l'Istituto, a propria assoluta discrezione, potrà dar corso alla risoluzione del contratto.
La concessione **ha validità biennale a decorrere** dall'affidamento definitivo del servizio in concessione a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di almeno 6 mesi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del triennio.
Nelle more della predisposizione del nuovo bando di gara il contratto potrà restare in vigore per il tempo strettamente necessario fino al subentro del nuovo gestore.

Articolo 18 – Rinnovo/disdetta, revoca

La sospensione o il rallentamento del servizio, per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria, costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto.
L'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni (almeno 3) a clausole contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel bando di gara e nel capitolato;
- ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio (almeno 3 segnalate dall'istituto scolastico);
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o personale adibito al servizio;
- quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- mancato o ritardato pagamento del canone annuo nei termini pattuiti;
- ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

- perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
- perdita della capacità giuridica;
- reiterate inosservanze delle norme di legge in materia di sicurezza;
- pronuncia a carico della ditta o di uno dei suoi legali rappresentanti di sentenza definitiva di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

In caso di gravi e ripetute violazioni o inottemperanze della Ditta agli inviti e alle richieste da parte dell'Istituto il Dirigente scolastico può risolvere il rapporto concessorio, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto per l'Istituto di richiedere il risarcimento del danno subito.
La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile/gli immobili in cui sono installati i distributori non siano più destinati a sede scolastica o a sede dell'istituto che ne ha chiesto l'installazione. Nel caso in cui, durante la vigenza della concessione, la scuola venga trasferita in altro immobile, sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei tre anni, previa conferma del Dirigente scolastico.

In caso di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria il canone è dovuto sino all'espletamento, con esito positivo, della nuova procedura di affidamento.

Articolo 19 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016 e del D.Lgs. 101 del 2018, i dati personali – ivi compresi, se del caso, i cosiddetti "sensibili" ai fini della legge citata – saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Articolo 20 – Riferimenti normativi

Per quanto non stabilito nel presente capitolato, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni che abbiano applicabilità con l'appalto in oggetto.

Articolo 21 – Controversie

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende competente il Foro di Bologna.

Articolo 22 – Spese contrattuali

In caso di registrazione del contratto tutte le spese inerenti sono a totale carico della ditta aggiudicatrice.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo
(Documento informatico Firmato Digitalmente)

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI”

Via Mazzini 172/2 – 40139 Bologna (BO)
Telefono: 051-2170201 - Codice Fiscale: 80074870371 – C.U.U. UFEC0B
PEO: bops02000d@istruzione.it PEC: bops02000d@pec.istruzione.it
Web-Site: www.liceofermibo.edu.it

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate